

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 10/Cf

(2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 18 dicembre 2003, ha adottato le seguenti decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

### **1. QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELLA DISPO- ZIONE DI CUI ALL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PRO- FESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCER- NENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA' DEI PROVENTI DERIVAN- TI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI**

La Corte federale, pronunciando sul quesito come in epigrafe formulato dal Presidente Federale, esprime il parere che la disposizione di cui all'art. 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti debba considerarsi inefficace, per eccessiva onerosità sopravvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2004, e che, pertanto, fermo il principio mutualistico, l'accordo fra le società appartenenti alla Lega debba essere rinegoziato ai fini di ricondurlo ad equità.

.....

**2. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA' PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORI**

La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:

- a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato), può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra;
- b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittele in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;
- c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.

.....

**3. QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L'APPLICAZIONE, AI CALCIATORI GIA' TESSERATI PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUITO DELL'ESORDIO DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLA CONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 21**

La Corte federale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 giugno 2003 sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

.....

**4. RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELL'ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTA IL 22 E 23 LUGLIO 2003, E DI TUTTE LE DETERMINAZIONI DA QUESTA ASSUNTE**

La Corte federale, decidendo sul reclamo come in epigrafe proposto dalla Salernitana Sport, prende atto della rinuncia al reclamo medesimo, disponendone l'archiviazione e l'incameramento della relativa tassa.

.....

**5. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI DIVERSI**

**calciatore**

Soderini Alessandro:

**favorevole**

\* \* \* \* \*

**dirigente**

Pezzica Giovanni:

**favorevole**

.....

**6. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come di seguito riportati:

**calciatori**

Selvini Angelo e Favasulli Salvatore:

**favorevole**

\* \* \* \* \*

Cavolina Sandro, Di Meglio Ciro, Balzarini Massimiliano, Servello Giuseppe, Cerone Andrea, Schinello Micuccio, Castellano Donato, Tiberi, Paolo, Mattered Vincenzo, Fontana Fedele, Morrone Giuseppe, Pagnottaro Maurizio, Manoni Sauro, Vianello Marco, Calvello Giuseppe, Esposito Ni

cola, Fontana Matteo, Leone Carmine, Bartoleschi Andrea, Del Monte Daniele, Del Prete Gennaro, Iannotta Giovanni, Giuliano Raffaele, Anatriello Rocco, Chianese Elio, Bortoli Diego, Lucà Francesco, Pellegrino Vincenzo, Peluso Antonio, Capotosti Stefano, Zampolini Stefano, Fibiano Ciro, Ferrandino Angelo, Deiana Claudio, De Petrillo Davide, Giannino-  
to Vincenzo, Pisana Giuseppe, Grimaldi Danilo, Liaci Giuseppe, Genosa Bartolomeo e Praticò Francesco:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;**

\* \* \* \* \*

Bonaccorso Giovanni, La Rosa Salvatore, Cerullo Antonio, Tarantino Salvatore, Fiume Gaetano, Lombardo Saverio, Taverna Giuseppe e Sausa Lorenzo (istanze reiterate):

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato.**

.....

### **dirigenti e tecnici**

Federico Vincenzo:

**favorevole;**

\* \* \* \* \*

Silvestrini Luciano (istanza reiterata):

**favorevole;**

\* \* \* \* \*

Evangelista Paolo, Pantaleone Francesco e Rogolino Pasquale:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;**

.....

## **ORDINANZE**

### **7. RECLAMO DEL CALCIO CATANIA TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEI**

**CONTRIBUTI DI MUTUALITA', ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16 OTTOBRE 2003**

La Corte federale, sul reclamo come in epigrafe proposto dal Calcio Catania, sentiti i difensori della parte, ne dispone il rinvio a nuovo ruolo

.....

**8. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL'ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. LISTA FEDERICO, GIA' ARBITRO EFFETTIVO, SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI RITIRO TESSERA**

La Corte federale, sul parere come in epigrafe formulato dal Presidente Federale, ne dispone il rinvio a nuovo ruolo per ulteriore istruttoria.

.....

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Publicato in Roma il 19 dicembre 2003**

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Carraro)